



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico
Ufficio IV

ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
Abruzzo e Molise

e, p.c. al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

all
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento

LORO SEDI

**Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con
bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità**

per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per

dPCM 2 marzo 2021, il quale *Resta salva la possibilità di svolgere attività in
presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali*

invece in favore delle persone con disabilità, si rappresenta quanto
segue.



Ministero dell' Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l' Inclusion e l' Orientamento scolastico
Ufficio IV

La norma in questione fa riferimento alla particolare condizione degli alunni con bisogni educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione

In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche
nello
specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla
- con le fondamentali misure di sicurezza
richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.

automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.

Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.

sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio utonomia scolastica costituzionalmente garantito.

IL DIRETTORE GENERALE

Antimo Ponticciello